



seduta del 3/04/2018
delibera 414

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 186 LEGISLATURA N. X

DE/CE/SAI Oggetto: L.R. n. 27/2017 - Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Art. 3 - Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile: approvazione delle modalità di costituzione e di funzionamento

0 NC

Prot. Segr. 442

Martedì 3 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, Fabio Tavazzani.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Fabrizio Cesetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 27/2017 - Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Art. 3 - Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile: approvazione delle modalità di costituzione e di funzionamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Affari Istituzionali e Integrità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare le modalità per la costituzione e il funzionamento della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, istituita dalla Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 27, art. 3, come riportate nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare a successivi atti la nomina dei componenti della Consulta nonché successive integrazioni e/o eventuali sostituzioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. n. 27/2017 “Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.
Art. 3 (Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile).

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'art. 3 della L.R. n. 27/2017 istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

Il comma 3 dell'art. 3 stabilisce che la Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta:

- a) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, o suo delegato;
- b) da due consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di cui uno di maggioranza e uno di minoranza;
- c) dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) dal Presidente del CORECOM o suo delegato;
- e) da un rappresentante della Consulta regionale per la famiglia prevista dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
- f) da un rappresentante per provincia designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI, un rappresentante designato dal CREL, cinque esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici e delle associazioni di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.

Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti: il rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale. Possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità.

Il citato art. 3 della L.R. n. 27/2017 disciplina altresì le funzioni di Osservatorio svolte dalla stessa (comma 2) e prevede che la Consulta sia costituita dalla Giunta regionale secondo le modalità di funzionamento dalla stessa determinate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si propone che la Giunta regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.

Il sottoscritto dichiara, in relazione alla presente proposta, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Leopoldo Barra)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITÀ**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale

(Fabio Tavazzani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

**L.R. n. 27/2017. Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
Art. 3 - Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile.
Approvazione delle modalità di costituzione e di funzionamento**

**Art. 1
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente atto, in attuazione all'art. 3 della L.R. 27 del 7 agosto 2017, determina le modalità per il funzionamento della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile (d'ora in avanti denominata Consulta) che, ai sensi di legge svolge funzioni propositive sulle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile di cui agli artt. 2, 3, 9, 12 della L.R. n. 27/2017.

**Art. 2
(Composizione)**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta:

- a) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, o suo delegato;
- b) da due consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di cui uno di maggioranza e uno di minoranza;
- c) dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) dal Presidente del CORECOM o suo delegato;
- e) da un rappresentante della Consulta regionale per la famiglia prevista dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
- f) da un rappresentante per provincia designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI, un rappresentante designato dal CREL, cinque esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici e delle associazioni di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.

2. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti: il rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale. Possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3
(Criteri per la designazione dei componenti)

1. Rispetto alle designazioni richieste, si adottano i seguenti criteri:
- a) con riferimento al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, la Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
 - b) con riferimento alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, la Consulta è composta dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, o suo delegato;
 - c) per la designazione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, la struttura organizzativa regionale competente invita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari a proporre le designazioni richieste;
 - d) con riferimento alla lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, la Consulta è composta dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - e) con riferimento alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3, la Consulta è composta dal Presidente del CORECOM o suo delegato;
 - f) per la designazione di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, la struttura organizzativa regionale competente invita la Consulta regionale per la famiglia a proporre la designazione richiesta;
 - g) per la designazione dei cinque rappresentanti di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, la struttura organizzativa regionale competente invita l'ANCI Marche a proporre le designazioni richieste;
 - h) per la designazione del rappresentante di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, la struttura organizzativa regionale competente invita l'UPI a proporre la designazione richiesta;
 - i) per la designazione del rappresentante di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, la struttura organizzativa regionale competente invita il CREL a proporre la designazione richiesta;
 - l) per la designazione dei cinque esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici e delle associazioni di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, la struttura organizzativa regionale competente invita gli Ordini Professionali degli Assistenti Sociali, Avvocati e Psicologi, il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Marchigiane e il Consiglio Regionale del Volontariato a proporre le designazioni richieste.

Art. 4
(Nomina)

- 1. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla nomina dei componenti della Consulta, come previsto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017.
- 2. Ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 3, comma 6 della L.R. n. 27/2017, la Consulta è costituita in presenza della maggioranza dei suoi componenti, salvo integrazioni successive.
- 3. Con deliberazione della Giunta regionale si procede, altresì, alla sostituzione di componenti che, per sopraggiunti motivi indicati dall'art. 6, non abbiano più titolo a partecipare.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 5
(Durata in carica)**

1. La Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile dura in carica per tutta la durata della legislatura e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova Consulta, come previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017.

**Art. 6
(Decadenza dalla carica e sostituzione)**

1. I componenti della Consulta restano in carica per tutta la durata della legislatura e decadono per i seguenti motivi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancata partecipazione alle riunioni validamente costituite, per tre volte consecutive, senza valida motivazione scritta da far pervenire alla segreteria della competente struttura organizzativa regionale;
- d) qualsiasi altra situazione per cui il soggetto perda i requisiti di rappresentanza dell'organismo che l'ha designato. La perdita di rappresentanza deve essere formalmente comunicata dai soggetti direttamente interessati.

In tutti i casi in cui il componente è decaduto, è sostituito attraverso l'attivazione delle procedure di cui all'art. 3.

**Art. 7
(Riunioni e convocazione)**

1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, insedia la Consulta, la convoca e la presiede.
2. La Consulta si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per lo svolgimento delle proprie funzioni e come stabilito dagli artt. 2, 3, 9, 12 e 19 della L.R. n. 27/2017.
3. La Consulta può essere convocata, in via straordinaria, quando lo richiedano almeno 1/3 dei componenti.
4. Lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Consulta è garantito dalla struttura organizzativa regionale competente in materia come previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017.
5. La convocazione è trasmessa dalla segreteria di cui all'art. 10, anche tramite strumenti informatici, con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza.
6. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

**Art. 8
(Funzionamento)**

1. La Consulta si intende validamente riunita quando è presente almeno 1/3 dei componenti.
2. Ai fini della partecipazione è ammessa formale delega da presentare entro il giorno della riunione della Consulta al personale della segreteria di cui all'art. 10.
3. In caso di urgenza motivata il Presidente può far esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Nell'ambito delle sue funzioni la Consulta si avvale della segreteria di cui all'art. 10.
5. Il Presidente della Consulta può chiedere di far partecipare ai lavori della Consulta, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, dirigenti o responsabili delle strutture regionali interessate, o soggetti diversi la cui partecipazione sia utile alla funzionale operatività della Consulta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 9
(Lavori della Consulta)**

1. I lavori e gli esiti di ciascuna seduta della Consulta, verbalizzati dalla segreteria anche avvalendosi di supporti di registrazione audio, vengono trasmessi ai componenti, di norma, entro i successivi 30 giorni lavorativi dalla data di ciascuna riunione.
2. Nel caso in cui non pervengano osservazioni nei successivi 10 giorni, il verbale si intende approvato.
3. Le eventuali integrazioni, modifiche e/o la rettifica della verbalizzazione di propri interventi possono essere trasmesse da ciascun componente, nei termini sopra indicati, tramite e-mail indirizzata alla segreteria.
4. A seguito dell'integrazione con le modifiche richieste, il verbale definitivo viene nuovamente inviato ai componenti.

**Art. 10
(Sede e segreteria)**

1. La Consulta ha sede presso il Servizio Affari Istituzionali e Integrità, competente in materia.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Servizio Affari Istituzionali e Integrità, come stabilito dal comma 7 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017.
3. La segreteria, su indicazione del Presidente della Consulta, cura la redazione degli avvisi di convocazione, verbalizza i lavori e adempie ad ogni altra necessità di funzionamento dell'organismo.
4. Ove richiesto si occupa, altresì, di condividere le proposte maturate con gli enti o le strutture regionali competenti.

**Art. 11
(Gratuità)**

1. La partecipazione ai lavori della Consulta non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza, come stabilito dal comma 7 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017.